

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

e

il CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

per

IL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIPOLLENZA DELLA FORMAZIONE GIÀ ASSOLTA DAGLI ISCRITTI NELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO AL MEF, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMI 10 E 11, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

VISTO l'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, relativo agli obblighi di formazione continua previsti in capo alle persone fisiche iscritte al registro della revisione legale;

VISTO l'articolo 5, comma 2 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la formazione continua dei revisori iscritti nel registro consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 5, comma 5 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ai sensi del quale in ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio e che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, almeno metà del programma di aggiornamento deve riguardare le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione;

VISTO l'articolo 5, comma 10 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che "l'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente

se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale”;

VISTO l'articolo 5, comma 11 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che “gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione”;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale l'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, decorre dal 1° gennaio 2017;

VISTA la determina n. 39/2016 del Ragioniere generale dello Stato del 7 dicembre 2016, prot. 88389, con la quale è stato costituito, con decorrenza dal 15 dicembre 2016, il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali;

VISTA la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 con la quale è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali;

VISTI i Regolamenti per la formazione continua per i Consulti del lavoro, approvati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del lavoro con delibere n. 311 del 25 settembre 2014 e n. 332 del 29 luglio 2016;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del lavoro procede all'accreditamento degli eventi che consentono l'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti nell'albo dei consulti del lavoro e nel registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2010;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulti del lavoro trasmette annualmente al MEF i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti;

Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Contenuto dell'obbligo formativo)

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, gli iscritti nell'albo dei consulti del lavoro che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Ministero dell'economia e delle finanze con determina 37343/2017, aggiornata con determina 183112/2017, per l'anno 2017 e con determine successive per gli anni

2018 e 2019, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A). Gli altri 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti in qualsiasi delle materie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Materie Gruppi A, B e C).

2. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, gli iscritti nell'Albo dei Consulenti del lavoro che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali scelgono liberamente gli eventi ed i corsi da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro e il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscono che non possono essere considerati validi, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi i crediti attribuiti alle attività di seguito indicate:

- all'art. 4, commi 4, 5 e 6, all'art. 5 e all'art. 6, commi 3, 4 e 5, del "Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del lavoro" approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro con delibera n. 311 del 25 settembre 2014;

- all'art. 7, comma 3, e all'art. 8, commi 2, 3 e 4, del "Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro" approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro con delibera n. 332 del 29 luglio 2016;

4. Qualora un iscritto all'albo dei Consulenti del lavoro acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

5. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscono che gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, che risultano iscritti anche nel Registro dei Revisori legali, che versano in una delle situazioni indicate all'art. 10 comma 2, del "Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del lavoro" approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro con delibera n. 311 del 25 settembre 2014, e all'art. 21 del "Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro" approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro con delibera n. 332 del 29 luglio 2016, non possono essere esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 39/2010, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi fino a che il Ministero stesso non adotti apposite misure in tal senso.

6. Le disposizioni della presente convenzione si applicano agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

ARTICOLO 2

(Eventi formativi che consentono di assolvere l'obbligo formativo dei revisori legali)

1. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati dai soggetti abilitati a organizzare e svolgere eventi formativi di cui all'art. 11 del "Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro". Per la partecipazione agli eventi formativi di cui all'art. 7, comma 1, del citato Regolamento, tenuto conto della durata effettiva dell'evento attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali sono indicati nell'Allegato 1. L'allegato 1 è soggetto a modifiche periodiche per tener conto degli eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale formativo adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il MEF attribuisce piena validità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione della corrispondenza con il programma annuale.

ARTICOLO 3

(Trasmissione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo)

1. In relazione a ciascun consulente del lavoro che risulta iscritto anche al Registro dei Revisori legali, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro comunica annualmente, in conformità al modello contenuto nell'allegato 2, gli eventi a cui ha partecipato, il codice della materia e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento, distinti fra materie caratterizzanti e non caratterizzanti, nonché la data dell'evento.
2. Il modello di cui all'allegato 2 è trasmesso al MEF entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i crediti oggetto di comunicazione.

ARTICOLO 4

(Vigilanza)

1. Il Consiglio Nazionale si impegna a collaborare con il Ministero nel controllo, svolto a campione e anche successivamente, della regolarità della formazione riconosciuta ai sensi di legge ai fini del registro della revisione legale.

ARTICOLO 5

(Disposizioni transitorie)

1. In relazione alle attività di formazione relative agli anni 2018 e seguenti, si farà riferimento ai nuovi programmi annuali del Ministero dell'economia e delle finanze, tranne che sia tacitamente confermato il programma in essere.

ARTICOLO 6

(Efficacia e durata della Convenzione)

1. Il presente accordo rimane valido fino a che una delle parti non proponga motivate modifiche alle modalità di trasmissione dei crediti.

Roma,

IL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
Il Presidente

LA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
Il Ragioniere Generale